



***Comune di Bareggio
(Prov. Milano)***

***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 27.04.2016

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Presupposto impositivo.
Art. 3	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
Art. 4	Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art. 5	Assimilazioni
Art. 6	Esenzioni
Art. 7	Base imponibile
Art. 8	Versamento minimo
Art. 9	Versamenti effettuati da un contitolare
Art. 10	Attività di controllo ed interessi moratori
Art. 11	Rimborsi e compensazione
Art. 12	Attività di recupero
Art. 13	Riscossione coattiva
Art. 14	Contenzioso
Art. 15	Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento
Art. 16	Rinvio
Art. 17	Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, nonché in base all'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito dalla legge 28/10/2013 n. 124, dall'art. 1, comma 707, lettere a), b,) e d) della legge 27/12/2013, n. 147, dall'art. 1 del D.L. 16/2014, convertito dalla legge 64/2014 e alla Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Ar. 2 Presupposto impositivo

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione dei terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionisti, indipendentemente dalla loro ubicazione e delle abitazioni principali e delle pertinenze delle stesse come definite ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) e art. 19, comma 15 bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definitivamente modificato dall'art.1, commi 13, 15 e 16, Legge 208/2015, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 3 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con

eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito, di cui al precedente comma 2, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 4

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio tributi, con propria delibera la Giunta comunale determina annualmente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, sulla base dei criteri preventivamente fissati dal Consiglio comunale.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 5

Assimilazioni

1 Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 2014/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b) della legge 147/2013, nonché dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito dalla legge 80/2014, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani, di età superiore a 65 anni compiuti, o da disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

2. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

3. Ai sensi del sopracitato art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito dalla legge 80/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 6

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli

- Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
 - g. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - h. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - j. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - k. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione

delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

- l. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011;
- m. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- n. i terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionisti, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- o. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Art. 7 - Base imponibile

1. La base imponibile IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lvo 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1.

3. Per i terreni agricoli posseduti ma non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli la base imponibile IMU è ottenuta applicando al reddito dominicale il coefficiente di rivalutazione del 25 per cento ed il moltiplicatore 135.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalla scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al

regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lvo. n. 42 del 22/01/2004;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

d) per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al punto c) secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7);

8. Riduzioni di imposta:

a) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. l'imposta determinata in base all'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento.

Art. 8 **Versamento minimo**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 27/12/2006, n. 296, nel rispetto dei principi posti dall' art. 25 della legge 27/12/2002, n. 289, l'imposta non è versata qualora l'importo complessivamente dovuto per anno d'imposta dal medesimo contribuente sia uguale o inferiore a Euro 5,00 (euro cinque virgola zero). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9 **Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata assolta per l'anno di riferimento nella misura rispettivamente e complessivamente dovuta e a condizione che sia data comunicazione al Comune dei nominativi e dei codici fiscali dei contitolari per i quali è stato effettuato il versamento.

Art. 10 **Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27/12/2006, n. 296, si stabilisce che sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria risultanti dagli atti impositivi emessi dal Comune si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 1 (uno) punto percentuale, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le predette somme sono divenuti esigibili.

Art. 11 **Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal precedente art. 10, comma 2.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente articolo 8.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal medesimo

contribuente al Comune a titolo di imposta municipale propria per il medesimo anno d'imposta a quello al quale si riferisce la richiesta di rimborso.

4. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. La compensazione è consentita anche in fase di saldo del pagamento dell'imposta con somme pagate in eccesso a titolo di TASI in fase di acconto. In ogni caso il contribuente è tenuto a darne comunicazione al competente servizio tributi dell'Ente.

Art. 12

Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo complessivo della pretesa tributaria per il medesimo contribuente per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 8,00 (euro otto virgola zero).

Art. 13

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lvo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 14

Contenzioso

Si applica la disciplina del reclamo/mediazione, in vigore dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 46/1992 come riformulato dall'art. 9 del D. Lgs. 156/2015.

Art. 15

Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00 (euro cinquemila virgola zero), il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune conformemente a quanto disposto o richiamato dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo, sentito il responsabile del servizio finanziario, anche in relazione a quanto disposto dai successivi commi 3 e 6.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito di tutti i componenti il nucleo familiare risultante dai dati anagrafici del Comune di residenza. Il contribuente dovrà pertanto presentare, contestualmente alla richiesta di rateizzazione, dichiarazione sostitutiva redatta in conformità del D.P.R. 445/2000, con la quale attesti la composizione del proprio nucleo familiare, che la situazione degli estratti conto prodotti corrisponde alla totalità dei conti correnti postali e/o bancari e/o di deposito relativi all'istante medesimo e a tutti i componenti del proprio nucleo familiare quale risultante dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, e che l'istante e/o i propri familiari, componenti il sopra precisato nucleo familiare, non abbiano debiti nei confronti del Comune non ancora estinti salva l'ipotesi di altra rateizzazione in corso di regolare adempimento.

4. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di una rata. In tal caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e non può più essere rateizzato.

5. Decade altresì dal beneficio della rateizzazione il contribuente che abbia prodotto le dichiarazioni di cui al precedente comma 3 dal contenuto non veridico o ricorrano le ulteriori ipotesi di falsità in atti indicate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3 presentino invece delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

6. Non può essere ammesso al beneficio della rateizzazione chi abbia un debito di qualunque natura, sia esso tributario o patrimoniale, non ancora assolto nei confronti del Comune salva l'ipotesi di altra rateizzazione in corso di regolare adempimento.

Art. 16

Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, ed in particolare agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", all'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito dalla Legge 28/10/2013 n. 124, all'art. 1, comma 707, lettere a), b,) e d) della legge 27/12/2013, n. 147, all'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito dalla legge 80/2014, nonché alla Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

3. Almeno una volta all'anno, ricorrendone i presupposti, il presente Regolamento viene adeguato alle norme di legge emanate successivamente alla sua approvazione o al suo aggiornamento.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016.